



DISCIPLINARE DI GARA	3
L762 LOTTI 1/2/3	3
1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 Documenti di gara.....	3
2.2 Chiarimenti.....	4
2.3 Comunicazioni.....	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	5
3.1 Descrizione sommaria.....	5
3.2 Validazione progetto esecutivo	6
3.3 Comune di esecuzione.....	6
3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	6
3.5 Importo complessivo dell'appalto	6
3.6 Modalità di pagamento	7
3.7 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SubAPPALTO	7
4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI	10
4.1 Durata	10
4.2 Opzioni e MODIFICHE.....	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	12
7. REQUISITI GENERALI	12
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
8.1 Requisiti di idoneità'	13
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	13
8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	14
9. AVVALIMENTO.....	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. SOPRALLUOGO.....	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO	18
14. CONTROLLI AVCPASS.....	18
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e ECONOMICA.....	30
16.2 CRITERIO A – Componente tecnica.....	30

Tabella 1: Criteri di valutazione delle offerte tecniche	30
16.3 Criteri Motivazionali per il criterio A	32
16.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	34
16.5 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	34
16.6 Metodo di Calcolo dei PUNTEGGI	35
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO	35
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	36
18.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
18.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE	37
18.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
18.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
18.5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41
20.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	41
20.2 Modalità del trattamento dei dati	41
20.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati	41
20.4 Diritti del concorrente interessato	41
20.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati	41
20.6 Periodo di conservazione dei dati	42
20.7 Natura del conferimento	42
20.8 Dati sensibili e giudiziari	42



DISCIPLINARE DI GARA

L762 LOTTI 1/2/3

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2022-2025. LOTTO 1 CIG: 9280615DC3 – LOTTO 2 CIG: 9280636F17 – LOTTO 3 CIG: 92806499D3.

1. PREMESSE

Con Determina dirigenziale n. 1251 del 14/06/2022 questa Amministrazione ha disposto di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Città' Metropolitana di Firenze 2022-2025, occorrenti a mantenere la funzionalità delle arterie stradali, tramite la stipula di 3 accordi quadro, uno per ogni zona di manutenzione. L'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 120/2020, mediante procedura aperta di cui all'art 60 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall'art. 58 del Codice e dall'art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Luogo di svolgimento del lavoro: rete viaria di competenza della Città metropolitana di Firenze,

Codice NUTS: ITI14;

CIG:

- Lotto 1: Zona 1 – Alto Mugello e Mugello Ovest - CIG: 9280615DC3

- Lotto 2: Zona 2 – Mugello Est e Valdarno - CIG: 9280636F17

- Lotto 3: Zona 3 – Empolese e Valdelsa - CIG: 92806499D3

CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

Il CUP (Codice Unico del progetto) sarà indicato al momento dell'affidamento del “contratto attuativo”, in relazione allo specifico intervento da monitorare.

La stazione appaltante è la Città metropolitana di Firenze con sede in via Cavour n. 1, 50129 Firenze (Italy) – C.F. 80016450480 – tel. n. 055/2760.035/772/619/768/769/928 – <http://www.cittametropolitana.fi.it> – e-mail appalti@cittametropolitana.fi.it – PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Maria Teresa Carosella

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. progetto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali;
2. bando di gara;

3. disciplinare di gara;
4. protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/> al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».

L'appalto è disciplinato anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma start all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione CHIARIMENTI, nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 10 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2bis e 5, del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2bis e 5, del Codice saranno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA

Gli interventi, come meglio descritti negli elaborati progettuali, riguardano l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di competenza gestita in Amministrazione diretta, del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Città' Metropolitana di Firenze per gli anni 2022-2025, mediante la conclusione di n. tre accordi quadro, uno per ogni zona di manutenzione stradale:

- Lotto 1: Zona 1 – Alto Mugello e Mugello Ovest,
- Lotto 2: Zona 2 – Mugello Est e Valdarno,
- Lotto 3: Zona 3 – Empolese e Valdelsa.

Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 potranno partecipare presentando l'offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non potrà presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto in qualsiasi forma (singola, mandanti o mandatarî di RTI, consorziati, componente di aggregazione di impresa di rete, ect..).

Il presente Accordo disciplina le modalità di esecuzione di lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale.

Si intende per:

• **patrimonio stradale** il piano viabile, gli elementi accessori quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnaletica, ponti, impianti di ogni genere, viottoli, terrapieni, gallerie, pertinenze stradali comprese relitti e tratti dismessi, piazzole di sosta, alberi, aiuole, paracarri, barriere stradali di sicurezza, cartelli indicatori, fossi di scolo, canali, fognature, banchine, marciapiedi, immobili dei centri di manutenzione, posti di manutenzione et similia, impianti di varia natura: semaforici, elettrici, di illuminazione, elettrogeni, meccanici, di sollevamento, antincendio ecc. Nel patrimonio stradale è compresa sia la rete viaria di proprietà della Stazione Appaltante sia quella in gestione conseguita dal trasferimento delle strade in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 112/98 e dalle disposizioni attuative;

• **condizioni di urgenza** (art. 32 comma 8), nelle circostanze di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

• **condizioni di somma urgenza** (art. 163), nelle circostanze di eventi che non consentono alcun indugio e per cui si rende necessario la immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità compreso il verificarsi degli eventi (ai sensi dell'art. 7

D. Lgs. n. 1/2018 Codice della Protezione Civile) di calamità naturale ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'Art. 54 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i., le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto le attività previste attraverso Ordini di Lavoro di cui all'art. 20 di ciascun Capitolato Speciale Appalto, norme generali. L'operatore inoltre dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli ordinativi attivo H24 in grado di attestare data, ora e corretta ricezione/comprendimento di quanto ricevuto. Tutti gli interventi, le attività e le prestazioni indicate non sono predeterminati nel numero e nelle quantità, ma saranno individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali Ordini di Lavoro e potranno esplicarsi nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura. L'esecuzione di tutte le attività disciplinate nell'Accordo Quadro e che saranno oggetto degli eventuali Ordini di Lavoro dovranno in generale garantire la continuità dell'esercizio della rete viaria della Città Metropolitana di Firenze ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente, o in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi ed i rischi connessi all'esecuzione delle stesse. L'operatore economico, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire per ciascun ordine di lavoro, le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme di Capitolato, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

Le attività e lavorazioni sono dettagliate nell'art. 2 del "Capitolato Speciale – Norme generali" di ogni singolo lotto.

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi indicati nell'art. 3 "Descrizione delle prestazioni, priorità interventi" del "Capitolato Speciale – Norme generali" di ogni singolo lotto.

3.2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Gli elaborati componenti l'appalto non sono stati oggetto di verifica. Ai sensi dell'art. 26 del codice ogni singolo Ordine di Lavoro verrà sottoposto alla verifica preventiva della progettazione e successiva validazione da parte del RUP dell'intervento, non si ritiene dunque di dover applicare per la fattispecie l'ultimo capoverso del comma 8 dell'art. 26 del codice.

3.3 COMUNE DI ESECUZIONE

Rete viaria di competenza della Città metropolitana di Firenze

3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A misura ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) del Codice.

3.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Importo complessivo a base di gara dei n. 3 lotti € 54.900.000,00 così ripartito:

- Lotto 1: Zona 1 – Alto Mugello e Mugello € 18.300.000,00
- Lotto 2: Zona 2 – Mugello Est e Valdarno € 18.300.000,00
- Lotto 3: Zona 3 – Empolese e Valdelsa € 18.300.000,00, così suddivisi:

	Descrizione	A Misura €
A	Lavori soggetti a ribasso Comprese spese di manodopera per € 1.326.415,56	€ 18.084.050,53

	Descrizione	A Misura €
B	Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 215.949,47
A+B	Importo totale dell'Appalto	€ 18.300.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 215.949,47, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato **pari ad € 1.326.415,56**, calcolati come da quadro di incidenza della mano d'opera allegato al progetto.

Come stabilito dall'art. 1 del Capitolato Speciale il valore economico indicato per l'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione. La stipula dell'Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito. I singoli "contratti attuativi" assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell'impresa aggiudicataria. Ciascun Ordine di Lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli OdL saranno comunicati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale.

3.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo stimato dell'Accordo Quadro non è assolutamente vincolante per la Città Metropolitana che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell'appalto, effettivamente e regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell' A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della Città Metropolitana che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell'aggiudicatario, con le modalità indicate all'art. 30 del Capitolato Speciale norme generali, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00 euro) o raggiunto l'importo previsto dall' OdL se inferiore all'importo minimo suddetto e comunque a cadenza trimestrale, verrà emesso dalla DL il relativo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e dell'art. 207 del D.L. Rilancio n. 34 del 19.05.2020 è prevista per il presente appalto la corresponsione all'appaltatore di una anticipazione con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti nel caso di contratti attuativi liquidabili su più SAL, in caso contrario verrà recuperata sull'unico SAL corrispondente alla stato finale. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge 136/2010.

3.7 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella a).

L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente comprende anche le lavorazioni indicate nella tabella di cui alla lettera b), ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori che a euro 150.000,00; tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione e possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere eseguiti in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Tabella a)

Lavorazione	Categor ia D.P.R. 207/20 10	Qualific a- zion e ob- blig ator ia (si/n o)	Sup ersp ecial istic a	Importo (euro)	% sul total e base di gara	Avval iment o	indicazioni speciali ai fini della gara		
							prevalente o scorporabi le	suba p- palt o	subap- palto
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3 cl.VII o	SI	NO	14.882.869,07	81,33 %	SI	Prevalente	50%	50%
Barriere stradali di sicurezza	OS12 -A cl. IV°	SI	SI	1.934.877,80	10,57 %	NO	Scorporabile	100%	
Opere strutturali speciali	OS21 cl. III°	SI	SI	943.085,96	5,15%	NO	Scorporabile	100%	
Segnaletica stradale non luminosa	OS10 cl. II°	SI	NO	337.299,26	1,84%	SI	Scorporabile	100%	
Barriere paramassi, fermaneve e simili	OS12 -B cl. I°	SI	SI	201.867,90	1,10%	SI	Scorporabile	100%	
Importo complessivo dell'appalto				18.300.000,00	100%				

Tabella b)

Lavorazioni incluse nella categoria prevalente OG3:

Lavorazione	Categori a D.P.R. 207/2010	Importo (euro)	% sul totale base di gara
Indagini geognostiche	OS20-B	17.888,07	0,10%

L'offerente ai sensi dell'art. 84 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve **obbligatoriamente possedere**, a pena di esclusione attestazione SOA idonea per categoria e classifica ai lavori da assumere, come di seguito indicato:

attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3 classifica VII° o superiore, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010.

Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, **nelle categorie, a «qualificazione obbligatoria»**, ai sensi dell'art. 12 comma 2, lettera b della L. 80/2014, OS12-A cl. IV° o superiore, OS21 cl. III° o superiore, OS10 cl. II° o superiore, OS12-B cl. I° o superiore, **nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010 per le categorie con classifica pari o superiore alla III°**. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione.

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III° i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria OS 12-A, OS 12-B e OS 21 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.) ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016.

Per tali categorie rientranti nel suddetto elenco **non è ammesso l'avvalimento**, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice, e dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016.

In merito al **subappalto** si specifica quanto segue:

per la categoria prevalente OG3, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e ss.mm., il subappalto non può superare la quota del 50% non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO: La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, deve essere espressamente dichiarata dal concorrente nel DGUE con l'indicazione specifica DELLA CATEGORIA E DELLA PERCENTUALE.

IL SUBAPPALTO È IN OGNI CASO CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI DEL 50% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO.

Si indica che in tutte le categorie oggetto di gara sono presenti attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 :

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le

attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Tali lavorazioni hanno un importo ed una incidenza della manodopera superiori ai limiti di cui all'art 105 c.2, per cui non è plausibile il ricorso a subcontratti che non siano subappalti.

Conseguentemente, GLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO ESEGUIRLE DIRETTAMENTE DEVONO POSSEDERE, **PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (C.D. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede OPPURE DEVONO AVER PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PREDETTO ELENCO (CFR. CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO PROT. 25954 DEL 23 MARZO 2016 E DPCM 18 APRILE 2013 COME AGGIORNATO DAL DPCM 24 NOVEMBRE 2016).**

Si specifica inoltre che, nel caso l'appaltatore non esegua in proprio le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa di cui sopra deve dichiarare nel DGUE la volontà di subappaltarle, ricordando che il subappalto dovrà essere fatto ad operatori iscritti nella White List di cui sopra, oltre che in possesso di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice adeguata ai lavori da assumere

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'accordo quadro, come dettagliato all'art. 7 del "Capitolato Speciale – Norme generali", avrà la durata di 48 mesi (quarantotto), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata del primo Ordine di Lavoro, effettuato in caso di urgenza o somma urgenza, e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna

4.2 OPZIONI E MODIFICHE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, commi 1 e 2 del DL 4/22 è applicabile la clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per cui il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento a **seguito delle variazioni dei prezzi determinate da appositi decreti del Ministero delle Infrastrutture entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei suddetti decreti gli appaltatori potranno proporre istanza alle stazioni appaltanti per i lavori eseguiti "nel rispetto dei termini del relativo cronoprogramma". Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.**

In ottemperanza all'art. 29 del DL 4/22 lettera b), per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, c. 1, lett. a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, come descritto all'art. 6 del CSA, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgd. 50/2016, **nei casi indicati nell'art. 6 di ogni Capitolato d'appalto – norme generali, suddiviso per ogni specifico lotto.** Gli interventi previsti all'art. 6 del CSA sono eseguiti, applicando le stesse condizioni contrattuali previste nel contratto originario, fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo massimo previsto a base di gara, e dunque per un massimo di € 9.150.000,00. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, **il valore massimo stimato di ogni singolo lotto** è pari a € 27.450.000,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 potranno partecipare presentando l'offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto in qualsiasi forma (singola, mandanti o mandatarari di RTI, consorziati, componente di aggregazione di impresa di rete, ect..).

È vietato ai concorrenti di partecipare ad un lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa ad un lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa ad un lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con **applicazione** integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R, "*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori*" di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità dei lavori) e nelle "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione "Progetto".

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

PERTANTO L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni delle categorie oggetto della presente procedura di gara (appaltatore, subappaltatore, cooptata, consorziata esecutrice) devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Tale condizione è dichiarata dall'operatore nella Parte III, sezione D, numero 11, del DGUE.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali di cui al paragrafo 2 **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall'operatore nella Parte III, sezione D, numero 8 del DGUE.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ'

1. **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (*da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1*).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, c. 14 del Codice, "fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207", nella fattispecie gli articoli dal n. 60 al n. 96.

1. **Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale:** qualificazione all'esecuzione di opere pubbliche, di cui all'art. 84 del Codice, tramite il possesso **dei requisiti indicati al paragrafo 3.7.** Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

AVVERTENZA: Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE parte II lettera A, dell'attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010 viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE parte IV lettera D.

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I requisiti di qualificazione i cui all'art. 84 del Codice per le imprese riunite sono quelli previsti dall'art. 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell'operatore riunito ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di **tipo misto**.

Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito di idoneità professionale **relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziate e dovrà contenere l'impegno (**inserito nel modello offerta economica**) che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al successivo punto A.1.bis), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo orizzontale l'offerta presentata determina la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale, la responsabilità dei

soggetti riuniti è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del Codice pari al 2% dell'importo a base di gara.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per

la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – Via Vecchietti n. 11 (Filiale Vecchietti B) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura **“Garanzia provvisoria A.Q. manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale CMF 2022-2025. CIG: (Indicare il lotto e il CIG del Lotto per il quale si intende partecipare)”**. Si precisa che il deposito è infruttifero.;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura **“Garanzia provvisoria A.Q. manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale CMF 2022-2025. CIG: (Indicare il lotto e il CIG del Lotto per il quale si intende partecipare)”**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti;
- 7) essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante**;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** nelle forme indicate al punto A.6 del paragrafo 15.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza, salvo, per il caso di lavori, possesso di attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella derivante dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, può essere effettuata anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto per gli operatori economici che siano in possesso delle certificazioni o abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 93, comma 7 del Codice. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.** Anche in questo caso il concorrente dovrà dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a € 500,00** come da delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 e con le modalità indicate sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass, ove possibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com

14. CONTROLLI AVCPASS

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, c. 13 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema AVCPASS.

L'operatore economico, a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento a cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PassOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 16 al punto A.8).

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 22 luglio 2022 alle ore 13:00 la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6, A.7), e A.8), A.9) e A.10)** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto **B.1)e B.2)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **C.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della stazione appaltante consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 13 del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **completare**:
 - il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
 - il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa”, da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- **scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione - nome impresa”

generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

- **inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/di invio della lettera di invito, le cariche di **cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune). La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- inserirla nell'apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice;
- c) di accettare le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 30 maggio 2018;
- d) di essere iscritto (qualora dovuta) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco.

SI RACCOMANDA la compilazione del modello predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezioni C e D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dal Codice e dall'ente aggiudicatore.

Precisamente, sono da compilare:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il possesso di attestazione SOA è da indicare nella sezione A

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica, in relazione ad ogni categoria dell'appalto, la quota percentuale che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del Codice,

già indicati nella domanda di partecipazione (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società:** membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci).

Il concorrente dovrà dichiarare nella sezione C al punto relativo alla dichiarazione articolo 80 comma 5 lettera c) tutte le condanne subite dai soggetti di cui all'art 80 c. 3 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 8.1 (CCIA) del presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 3.7 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o di avvalimento ex art. 110 del D.Lgs. Codice, dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.2.bis) NEL CASO DI COOPTAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui ai punti A.2.bis.1, A.2.bis.2.

A.2.bis.1) Il DGUE dell'imprese cooptata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.2.bis.2) La scheda "DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA", il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 del Codice (per le

imprese individuali: titolare e direttore tecnico; **per le società in nome collettivo:** socio e direttore tecnico; **per le società in accomandita semplice:** socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società:** membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui al punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

A.3.1) Il DGUE dell'impresa ausiliaria **secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.**

A.3.2) Il documento **“DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016”**, resa con l'apposito **modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo .

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, **secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.**

A.4.2) La “**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE**”, resa con l'apposito **modello** disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito**, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5 del Codice.

A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art. 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110, c. 4 del Codice (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c. 6 del Codice, l'ANAC, abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 del Codice (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).

A.5.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, **secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.**

A.5.2) La “**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016**”, tramite l'apposito **modello**, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali):** titolare e direttore tecnico; **per le imprese individuali:** titolare e direttore tecnico; **per le società in nome collettivo:** socio e direttore tecnico; **per le società in accomandita semplice:** socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società:** membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. . Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice e allegarli sulla piattaforma START.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.6) UNA GARANZIA dell'importo di € 549.000,00 pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del Codice.

A.6.1) L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (garanzia definitiva): l'offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui alla lettera A.6) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questa lettera A.6.1) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.

Nel caso di garanzia costituita in contanti tramite deposito provvisorio presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, **un ULTERIORE DOCUMENTO contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice.**

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

Il concorrente allega sul sistema il documento informatico di cui al punto A.6.) e al punto A.6.1) consistente alternativamente in:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, **sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.**

A.7) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 500,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. n. 830 del 21 dicembre 2021 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica il lotto della procedura alla quale si intende partecipare.**

A.8) Documentazione relativa al "PassOE" generato da parte del servizio AVCPASS

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "PassOE" rilasciato dal servizio AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie o cooptate.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliarie e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPASS, dovrà accedere al sito <https://www.anticorruzione.it/per-le-imprese> selezionare l'apposito link AVCPass e seguire le istruzioni ivi riportate per l'Accesso riservato all'Operatore economico cui si rimanda.

A.9) IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del sistema pagoPA.

L'operatore economico deve accedere tramite il seguente link <https://cittametropolitanafirenze.055055.it/imposta-di-bollo-su-istanze-di-partecipazione-alla-gara-ufficio-gare-e-contratti> e compilare la maschera con le informazioni richieste (rag. sociale, cod. fiscale/P.I., CIG della gara, importo di € 16.00 con il punto a separare i decimali, indirizzo e-mail). Nella schermata successiva l'operatore potrà decidere di pagare direttamente on line tramite carta di credito, bonifico bancario o altre modalità oppure in alternativa stampare l'avviso ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla piattaforma START."

A.10) PATTO DI INTEGRITA' stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o di avvalimento ex art. 110 del Codice, dall'impresa ausiliaria;

- in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, dall'impresa cooptata, e **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito **a pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio "patto di integrità".

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al DGUE)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata, **a pena di esclusione** con le modalità indicate in successivo paragrafo del presente disciplinare di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara.

B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara.

Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La Stazione appaltante comunque si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

C.1) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 18.084.050,53 il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.

Si precisa che l'operatore economico **dovrà, indicare nell'offerta economica**, nell'apposito spazio ai sensi dell'art. 95, c. 10 del Codice:

- **GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO e ss.mm.ii..** Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

Si precisa che nell'offerta economica non devono essere inseriti i costi propri della manodopera, in ragione della peculiare configurazione dell'istituto dell'Accordo Quadro, il quale, volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi di manutenzione, non consente la specifica indicazione di tali costi, non essendo nota l'esatta natura e entità dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 32, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica B.1 o C.1, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo **ai sensi** dell'art. 95 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Soglia di sbarramento

Non è prevista soglia di sbarramento dell'offerta tecnica.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta tecnica ed all'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella **parte A componente tecnica** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella **parte B componente economica** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

16.2 CRITERIO A – COMPONENTE TECNICA

TABELLA 1: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA				Punteggio massimo (Wi)	Relazione			
N.	Descrizione	Sub-criterio	Descrizione		Illustrativa/tabella		Schema grafico	
				Formato schede	Numero schede	Formato schede	Numero schede	
A.1	Cantierizzazioni e fasi di lavoro sotto traffico	A.1.1	Intervento di pavimentazione in presenza di traffico	10	A4	2	A3/A4	3
		A.1.2	Intervento di manutenzione					
A.2	Numero di cantieri aperti contemporaneamente			20	-	-	A4	1
A.3	Proposte per la gestione delle attività	A.3.1	Miglioramento della visibilità del cantiere	5	A4	4	A3/A4	3
		A.3.2	Sistemi di monitoraggio per l'informazione delle attività	15				
		A.3.3	Organizzazione operativa dell'azienda	10				
				70		6		7

Il punteggio massimo attribuibile alla componente tecnica qualitativa è pari a **70 punti**.

Le caratteristiche qualitative e funzionali delle soluzioni tecniche o dei materiali proposti non dovranno comportare alterazioni plano-altimetriche dell'opera previste in progetto. Sono ammesse variazioni di dettaglio che non comportino modifiche progettuali tali da rendere necessaria una nuova approvazione del progetto esecutivo degli enti concedenti.

Eventuali migliorie giudicate non ammissibili da parte della commissione non saranno oggetto di valutazione tecnica e dunque nulle ai fini del punteggio.

Qualora le proposte di cui ai criteri tecnici dovessero modificare alcuni elaborati progettuali l'impresa si dovrà impegnare, a seguito dell'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, a fornire gli elaborati modificati sottoscritti da tecnico abilitato.

Nel conteggio del numero massimo di facciate da produrre per ciascun sub criterio non si terrà conto delle copertine.

Criterio A.1 Cantierizzazione e fasi di lavoro sotto traffico - punti da 0 a 20

Il concorrente dovrà formulare la propria proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa accompagnata da una serie di schemi grafici. La proposta dovrà contenere soluzioni gestionali ed approntamenti specifici ai fini del mantenimento del maggior livello di esercizio sostenibile dall'infrastruttura stradale in presenza di traffico durante le fasi di lavoro con riferimento a strade di categoria C ed F extraurbane del C.d.S, in coerenza alle disposizioni normative vigenti, nei seguenti casi:

- **Sub-criterio A.1.1.** intervento di pavimentazione in presenza di traffico - punti da 0 a 10;
- **Sub-criterio A.1.2** intervento di manutenzione straordinaria del corpo stradale dissestato in presenza di traffico - punti da 0 a 10;

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 2 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 3 facciate.

Criterio A.2 Numero di cantieri aperti contemporaneamente – punti da 0 a 20

Il concorrente dovrà formulare la proposta tecnica mediante l'elencazione, in apposita tabella, dei mezzi e attrezzature a sua disposizione necessarie alla realizzazione contemporanea di più cantieri per la manutenzione del corpo stradale comunque dislocati sul territorio di competenza del singolo lotto. Tali interventi infatti, tra tutti quelli che potranno essere attivati nell'ambito del presente Accordo Quadro, rappresentano i lavori con il possibile maggiore impatto sulla circolazione veicolare. Il numero di cantieri rispetto al quale sarà assegnato il punteggio per il presente criterio costituirà un obbligo contrattualmente vincolante come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto. Considerando che per un singolo cantiere stradale il numero minimo e la tipologia dei mezzi sono quelli indicati nella seconda colonna della tabella sottostante, il concorrente dovrà evidenziare la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie, secondo lo schema riportato di seguito:

Tabella disponibilità mezzi ed attrezzature				
<i>Tipo di mezzi previsti per lavori di pavimentazione su singolo cantiere</i>	<i>Numero minimo di mezzi previsti per singolo cantiere</i>	<i>Mezzi del concorrente totali per l'Accordo Quadro</i>	<i>Riferimento libro cespiti</i>	<i>Nolo</i>
(tipo)	(numero)	(tipo/numero)	(vedi allegato n.)	(vedi allegato n.)
Spazzatrice (larghezza lavoro >= 1m) 1	1			
Scaricatrice stradale (larghezza fresatura >=1,5 m) 1	1			
Vibrofinitrice (>=HP80) 1	1			
Rullo vibranti (>= 7,5t) 1	1			
Cisterna termica capacità (portata >= 10.000 l) 1	1			

Con riferimento al libro cespiti dovranno essere evidenziati solamente i mezzi riportati nella tabella precedente. Il concorrente dovrà indicare per ogni mezzo riportato nella suddetta tabella la documentazione (certificato CE, libretto di circolazione, schede tecniche, ecc) che comprova le caratteristiche del mezzo richieste nella tabella (portata, ecc), nonché la proprietà e/o riconducibilità del mezzo al Concorrente. In caso di ricorso ad offerte commerciali/noli la documentazione comprovante tipologie (caratteristiche tecniche ecc..) e numero di mezzi dovrà essere esplicitamente valida per tutta la durata dell'appalto ed univocamente riconducibile al Concorrente ed alla gara.

Si precisa che le lavorazioni che potranno essere attivate contemporaneamente sono tutte quelle previste nell'Elenco Prezzi a base di appalto e potranno differire, anche quantitativamente, da quelle indicate nel presente criterio. I concorrenti saranno pertanto obbligati ad integrare i mezzi offerti mediante lo schema di cui al presente punto A.2, qualora richiesto da esigenze di esecuzione connesse alle diverse caratteristiche dell'intervento da eseguire; di conseguenza, i concorrenti saranno tenuti a mettere disposizione i mezzi e le attrezzature necessari.

Il concorrente dovrà compilare la tabella inserita nel MODELLO OFFERTA TECNICA B1 CRITERIO A.2.

Alla tabella dovranno ESSERE ALLEGATI I GIUSTIFICATIVI RICHIESTI: LIBRO CESPITI E/O NOLI - OFFERTE COMMERCIALI

Criterion A.3 Proposte per la gestione delle attività – punti da 0 a 30

Il concorrente dovrà formulare la propria proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa accompagnata da una serie di schemi grafici. La proposta dovrà illustrare:

-- **Sub-criterio A.3.1)** Le modalità proposte per il miglioramento della visibilità dei cantieri rispetto alla circolazione veicolare anche grazie ad una migliore leggibilità della segnaletica temporanea di cantiere con l'ausilio di sistemi tecnologicamente avanzati – **punti da 0 a 5.**

-- **Sub-criterio A.3.2)** Le modalità di coordinamento con la stazione appaltante per la costante informazione sulle attività in corso, la corretta comunicazione agli utenti, la gestione tempestiva delle eventuali problematiche relative all'impatto sulla circolazione e/o sul territorio anche con l'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio da remoto – **punti da 0 a 15.**

-- **Sub-criterio A.3.3)** L'organizzazione operativa di cui si doterà per garantire la realizzazione delle attività in riferimento alle procedure di sicurezza, di verifica della qualità delle opere eseguite, al rispetto dei tempi di inizio intervento secondo le priorità assegnate nell'OdL, anche mediante l'organizzazione di un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza. Il concorrente dovrà inoltre fornire l'organigramma funzionale della struttura di cantiere e altre eventuali figure di controllo esterne o interne all'azienda indicando la presenza e la dislocazione di eventuali centri operativi a disposizione dell'offerente. La relazione conterrà l'organigramma funzionale della struttura di cantiere – **punti da 0 a 10.**

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 3 facciate. Alla relazione dovranno essere allegati i CV in formato europeo del personale impiegato nella direzione tecnica del cantiere (esclusi dal conteggio delle facciate di cui sopra).

16.3 CRITERI MOTIVAZIONALI PER IL CRITERIO A

Criteri Motivazionali per il criterio A

CRITERIO A.1: la Commissione valuterà, con criterio discrezionale, le proposte illustrate in relazione dal concorrente verificando la coerenza delle stesse con le disposizioni normative vigenti ed il conseguimento di un effettivo miglioramento dei livelli di esercizio dell'infrastruttura nei due scenari indicati:

- **Sub-criterio A.1.1.** intervento di pavimentazione in presenza di traffico;
- **Sub-criterio A.1.2** intervento di manutenzione straordinaria del corpo stradale dissestato in presenza di traffico.

CRITERIO A.2: la commissione attribuirà il punteggio massimo in base alla tabella che segue sulla base delle proprie valutazioni rispetto alla documentazione prodotta a dimostrazione dell'effettiva disponibilità delle attrezzature offerte nella tabella precedente.

Cantieri Aperti Contemporaneamente		
Numero	Punteggio	% di incremento della penale giornaliera
1	0	0%
2	0,25	25%
3	0,5	50%
4	0,75	75%
5	1	100%

La commissione giudicatrice, per valutare la capacità operativa del concorrente per tutte le necessità previste nell'Accordo Quadro, verificherà la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie per la gestione

contemporanea di più ordini di lavoro relativamente alle lavorazioni sulla pavimentazione stradale. La commissione giudicatrice valuterà la capacità tecnica ed operativa del concorrente nel poter garantire la disponibilità dei mezzi e attrezzature necessarie al fine di eseguire contemporaneamente i lavori su più cantieri comunque dislocati sul territorio di competenza del singolo lotto.

Il concorrente dovrà dimostrare di poter eseguire contemporaneamente tali lavorazioni sui cantieri indicati al presente criterio di valutazione non considerando altri aspetti quali la produttività, la distribuzione temporale delle lavorazioni o la lunghezza del tratto interessato. Ne consegue che i macchinari indicati (e giustificati nella documentazione presentata in offerta) dovranno essere tali da soddisfare la contemporaneità delle singole lavorazioni richieste in accordo con il dichiarato numero di cantieri aperti contemporaneamente.

Ad esempio, in caso il concorrente dichiarerà di poter eseguire contemporaneamente 4 cantieri, la Commissione attribuirà il punteggio relativo (pari a 15 punti) solo se il concorrente abbia giustificato il possesso (o il nolo) dei mezzi necessari alla esecuzione dei lavori con le caratteristiche tecniche richieste (portata, ecc.), e cioè:

Tipo di mezzi previsti per lavori di pavimentazione su singolo cantiere	Numero minimo di mezzi previsti per singolo cantiere	Mezzi del concorrente totali per l'Accordo Quadro
(tipo)	(numero)	(tipo/numero)
Spazzatrice (larghezza lavoro \geq 1m) 1 4	1	4
Scaricatrice stradale (larghezza fresatura \geq 1,5 m) 1 4	1	4
Vibrofinitrice (\geq HP80) 1 4	1	4
Rullo vibranti (\geq 7,5t) 1 4	1	4
Cisterna termica capacità (portata \geq 10.000 l) 1 4	1	4

Nel caso in cui le informazioni (numero, caratteristiche tecniche, ecc.) rese in merito ai mezzi/macchinari dichiarati dal concorrente non siano adeguate a quanto previsto per tali lavorazioni (vedi prima colonna dello schema precedente), la Commissione assegnerà il punteggio relativo al numero di cantieri contemporanei che riterrà adeguato alla documentazione presentata correttamente nei termini richiesti.

Il numero di cantieri gestibili contemporaneamente dal concorrente, per come valutato dalla Commissione, avrà valore contrattuale ai fini dell'appalto e sarà facoltà della Stazione Appaltante rendere attivi contemporaneamente un pari numero di cantieri per le lavorazioni nell'ambito di uno o più ordini di lavoro del presente Accordo Quadro.

CRITERIO A.3: la Commissione valuterà, con criterio discrezionale, le proposte illustrate in relazione dal concorrente:

- **Sub-criterio A.3.1** esaminando la coerenza delle stesse con le disposizioni normative vigenti ed il conseguimento di un effettivo miglioramento della leggibilità della segnaletica temporanea di cantiere;
- **Sub-criterio A.3.2** esaminando l'effettiva capacità delle soluzioni introdotte a garantire la costante informazione sulle attività in corso, la corretta comunicazione agli utenti, la gestione tempestiva delle eventuali problematiche relative all'impatto sulla circolazione e/o sul territorio,
- **Sub-criterio A.3.3** esaminando l'effettiva capacità dell'organizzazione proposta dal concorrente a garantire la realizzazione delle attività in termini di procedure di sicurezza, di verifica della qualità delle opere eseguite, di rispetto dei tempi di inizio intervento secondo le priorità assegnate nell'OdL. Verificando la consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività con riguardo all'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative e delle loro capacità professionali mediante la verifica dell'adeguatezza dei profili proposti in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto. Verificando l'eventuale presenza e la dislocazione territoriali dei centri operativi a disposizione dell'offerente finalizzati a garantire i tempi di inizio attività secondo la priorità assegnata nell'OdL.

16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa di cui ai sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.3.1, A.3.2 e A.3.3 è effettuato tramite il metodo del confronto a coppie di cui al punto V delle linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti l'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'autorità con Del. 1005 del 21/09/2016.

I coefficienti Vai sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con approssimazione alla terza cifra decimale, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “**confronto a coppie**”.

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti definitivi.

La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura quantitativa di cui al punto A.2 è effettuato secondo la seguente tabella:

Cantieri Aperti Contemporaneamente	
Numero	Punteggio
1	0
2	0,25
3	0,5
4	0,75
5	1

Nel caso le offerte da valutare **siano inferiori a tre**, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, la Commissione procederà alla valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, tenendo conto dei sopraelencati criteri di valutazione, attribuendo per ognuno dei criteri A – B oggetto di valutazione un coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno) determinato come media tra i coefficienti attribuiti da parte dei singoli componenti la Commissione.

Nell'attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli componenti la Commissione verranno rispettate le seguenti corrispondenze:

- ottimo = 1,00
- distinto = 0,80
- buono = 0,60
- discreto = 0,40
- sufficiente = 0,20
- insufficiente = 0,00

16.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Coefficienti Vai offerta economica

La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l'offerta economica di cui al punto C è effettuato attraverso **la formula dell'andamento bilineare**, in accordo al punto IV delle linee

guida ANAC. Dunque il coefficiente Vai relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

Vai (per $A_i \leq Asoglia$) = $X \cdot A_i / Asoglia$

Vai (per $A_i > Asoglia$) = $X + (1 - X) \cdot [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]$

dove:

- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
- $Asoglia$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;
- $X = 0,80$

La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l'offerta economica di cui al punto **C.1**, è effettuata attraverso la **formula bilineare**, in accordo al punto IV delle linee guida ANAC.

Dunque il coefficiente Vai relativo all'**offerta economica** del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:

Vai (per $A_i \leq Asoglia$) = $X \cdot A_i / Asoglia$

Vai (per $A_i > Asoglia$) = $X + (1 - X) \cdot [(A_i - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]$

dove:

- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- $Asoglia$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente
- $X = 0,80$

Nel caso si renda necessario procedere alla verifica della congruità dell'offerta nella documentazione di ogni singolo Accordo quadro è allegato il computo metrico di massima finalizzato esclusivamente alla valutazione della congruità delle offerte di cui all'art.97 del codice dei contratti.

16.6 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di calcolo aggregativo-compensatore con riferimento al punto VI.1 delle "Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio Dell'Autorità con Del. 1005 del 21/09/2016.

$$P_i = \sum_n [W_i \cdot V_{ai}]$$

Dove:

- P_i = indice di valutazione dell'offerta (i)
- \sum_n = sommatoria
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Il risultato del prodotto $[W_i \cdot V_{ai}]$ viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.

All'offerta tecnica sarà attribuibile un punteggio massimo di 70 mentre per l'offerta economica un punteggio massimo di 30 punti.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- la mancata produzione e/o sottoscrizione del patto di integrità può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

18.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze. Nell'attesa dell'adeguamento tecnico da parte della piattaforma start a quanto previsto dal DPCM n. 148/21 ed alle linee Guida dell'Agid le sedute si svolgeranno attraverso la piattaforma telematica in assenza di pubblico.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il Presidente inizierà le operazioni di gara, **il giorno 25 luglio alle ore 9:30.**

Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START.

Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine perentorio.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l'adozione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell'area dedicata alla gara.

18.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione procederà all'apertura delle buste dei singoli concorrenti e alla verifica formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione inserirà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura delle singole buste dei concorrenti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma telematica genera la graduatoria e la commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18.5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e trasmettendo al seggio di gara tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.**

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il RUP procederà altresì alla verifica di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione ed efficace dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via non efficace. Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell'art 76, comma 5 del Codice. Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice).

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Questa SA in ordine al principio della c.d. invarianza della soglia – ex art. 95, comma 15, del Codice, in quanto norma espressiva di un principio generale di celerità e certezza della definizione del procedimento di gara, conformandosi all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con decisione n. 847 del 26 gennaio 2017, ne prevede l'applicazione alla presente procedura, aggiudicabile con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite il metodo del confronto a coppie. Questa SA si conforma inoltre a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, SEZ. III – nella sentenza 27 aprile 2018 n. 2579, per la quale “lo sbarramento, di cui all'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non può trovare applicazione in assenza di qualsivoglia “crystallizzazione” della soglia per effetto di una graduatoria formata sulla base di ammissioni o

esclusioni divenute inoppugnabili e imm modificabili o in pendenza di un sub-procedimento per la verifica dell'anomalia dell'offerta risultata prima graduata ancora aperto". Pertanto tutte le modifiche effettuate prima dell'aggiudicazione determineranno il ricalcolo dei punteggi.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da rilasciare secondo quanto indicato al paragrafo 14 punto B.2**, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Codice) per un massimale pari a:

- Partita 1: opere € 18.300.000,00
- Partita 2: opere preesistenti € 500.000,00
- Partita 3: demolizione e sgombero € 250.000,00. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, secondo periodo, del Codice, si specifica che l'importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all'importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3.
- Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 1.000.000,00.
- Scoperti e/o franchigie, non sono ammessi e ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tranciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è circa € 3.500,00 La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 45.000,00.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

20.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

20.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

20.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

20.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

20.5 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

20.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

20.7 NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

20.8 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

**Direzione Gare, Contratti ed Espropri
Il Dirigente
Dott. Otello Cini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.